



Spett.le Fornitore Baltur
Alla c.a. Legale Rappresentante

Cento 21 marzo 2025

Oggetto: Comunicazioni inerenti le Vostre forniture per la conformità al Regolamento Europeo REACH N° 1907/2006 e per l'obbligo di notifica al Data Base SCIP

Egregio Signore/a,

Le scriviamo allo scopo di avere informazioni in merito a certe sostanze presenti negli articoli a noi forniti. (ad esempio prodotti, parti, attrezzature, imballaggi). Questo permetterà ad entrambe le parti di soddisfare i reciproci obblighi legali in riferimento all'Articolo 33 del Regolamento Europeo REACH N° 1907/2006 inerente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche in vigore dal 1 giugno 2007 e successivi aggiornamenti.

In base all'articolo 33 del Regolamento REACH, i fornitori di articoli sono obbligati ad informare i destinatari degli articoli stessi relativamente alla presenza nell'articolo/i fornito/i di sostanze ad alta pericolosità SVHC in concentrazione superiore allo 0.1% peso/peso, che siano incluse nell'elenco di sostanze candidate ("candidate list") definito dall'articolo 59 paragrafo 10 del Regolamento REACH. I fornitori di articoli devono fornire ai destinatari le informazioni sufficienti per garantire un uso sicuro dell'articolo, includendo, come minimo, il nome della sostanza.

Inoltre, dal 5 gennaio 2021 se gli articoli che l'azienda produce, assembla, importa o distribuisce contengono sostanze SVHC presenti nell'elenco delle sostanze candidate dell'ECHA in una concentrazione superiore a 0,1 % peso su peso dell'articolo occorre notificarli alla banca dati SCIP.

Il database SCIP è stato stabilito ai sensi degli articoli 9(1) (i) e 9 (2) della Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la Direttiva relativa ai rifiuti (Direttiva 2008/98/CE). In Italia tale Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che sostituisce l'articolo 180 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006.

Alla data odierna, 247 sostanze sono state incluse nella "candidate list", il cui ultimo aggiornamento è disponibile sul sito dell'Agenzia Europea per la Chimica ECHA.

In relazione a queste sostanze, siamo gentilmente a richiedere di renderci noto se gli articoli a noi forniti (articoli in quanto tali e/o oggetti complessi) contengano una (o più) delle sostanze elencate nella suddetta "candidate list" in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (il calcolo è basato sul peso dell'articolo in quanto tale) e, ove possibile, preghiamo indicarci l'esatta concentrazione.



Nel caso ci forniste diversi articoli contenenti una (o più) di queste sostanze, preghiamo cortesemente di compilare il questionario allegato per ciascun articolo interessato per corretta evidenza.

La preghiamo di inviarci le suddette informazioni entro e non oltre il 28/02/2021 all'indirizzo mail: reach@baltur.it, ricordiamo che nel caso in cui non ricevessimo risposte al riguardo questo verrà interpretato come una dichiarazione che gli articoli a noi forniti non contengono nessuna delle sostanze presenti nella candidate list in concentrazione superiore allo 0.1% peso/peso.
In caso di Vostre comunicazioni siamo a dichiarare che i dati a noi trasmessi saranno trattati in modo riservato.

Poiché la candidate list è oggetto di periodici aggiornamenti, preghiamo di provvedere al riguardo mantenendo regolari aggiornamenti, come previsto quale obbligo legale al riguardo, relativamente alle presenti sostanze ed alle altre che venissero aggiunte e che Vi preghiamo altrettanto comunicarci immediatamente circa la loro presenza negli articoli a noi forniti, in accordo con l'articolo 33 del REACH.

L'elenco completo delle sostanze incluse e tutte le informazioni sulla candidate list sono disponibili sul sito dell'Agenzia Europea della Chimica al seguente indirizzo:

<http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

In attesa di gradita risposta La ringraziamo anticipatamente per la Sua gentile collaborazione.

Cordiali saluti

*Il Supply Chain Manager Baltur Spa
Mattia Vandi*

Documento interno 20/03/2025 - G. Grandi - Quality & Environment Manager

¹ Definizione "articolo" ai sensi dell'art. 3 par. 3 Reach "un oggetto a cui sono dati durante la produzione una **forma**, una **superficie** o un **disegno** particolari **che ne determinano la funzione** in misura maggiore della sua composizione chimica."

¹ Un articolo in quanto tale significa l'unità più granulare o di base in cui un articolo può esistere dopo essere stato prodotto; può essere inserito sul mercato da solo o in un oggetto complesso.

¹ Un «oggetto complesso» è un oggetto costituito da più di un articolo

**Allegato:**

Informazioni relative agli articoli in quanto tali contenenti SVHC o oggetti complessi che incorporano tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso su peso dell'articolo.

<i>Informazioni da fornire sia per articoli in quanto tali che per oggetti complessi</i>	
Scip number	Il numero SCIP è contenuto all'interno del report di presentazione, che viene rilasciato da ECHA in seguito alla presentazione del dossier di notifica di un articolo o oggetto complesso attraverso l'ECHA Submission Portal.
Nome dell'articolo o dell'oggetto complesso	Il nome dell'articolo, o dell'oggetto complesso, deve essere semplice, chiaro e conciso ma descrittivo, cioè dovrebbe riflettere come l'articolo e l'oggetto complesso sono comunemente noti (ad esempio vite, lama, temperamatite, orologio digitale, motore, moto).
Identificatore principale dell'articolo (tipologia e valore)	L'identificatore principale dell'articolo è un identificatore numerico o alfanumerico assegnato a discrezione del fornitore. Può essere un codice prodotto o identificativo dell'azienda già utilizzato, ad esempio, per il suo commercio. Esempi di identificatori sono: GTIN (Global Trade Item Number), EAN (European Article Number), GPC (Universal Product Code), JAN (Japanese Article Number), UDI (Unique Device Identification), ISBN (International Standard Book Number), numero dell'articolo, numero di catalogo, numero seriale, numero di parte o altro.
Categoria dell'articolo	La categoria dell'articolo è identificata dal codice TARIC. L'elenco TARIC (tariffa integrata dell'unione europea) è anche noto come sistema di classificazione dei prodotti dell'Unione Europea. Il codice TARIC consente l'applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri della corretta nomenclatura delle merci. Esso consente di fornire informazioni riassunte sulla funzione o sull'uso dell'articolo contenente le SVHC o dell'oggetto complesso che incorpora tali articoli.
Produzione in Unione Europea	Indicare se l'articolo o l'oggetto complesso è stato prodotto o importato nell'unione Europea
Istruzioni per l'uso sicuro dell'articolo	Fornire istruzioni semplici, chiare e concise per garantire uso sicuro dell'articolo o dell'oggetto complesso contenente SVHC, coprendone, quando ritenuto necessario, l'intero ciclo di vita, compresa la vita utile, lo smontaggio e le fasi di rifiuto/riciclaggio.

*Informazioni da fornire per oggetti complessi*

Componenti dell'oggetto complesso contenenti SVHC	Specificare il nome dell'articolo in quanto tale.
Numero di unità dei componenti	Indicare quante unità di quel componente sono presenti.

Informazioni da fornire per articoli in quanto tali

Sostanza della Candidate List	Identificazione della sostanza della Candidate List presente nell'articolo in quanto tale. ¹
Concentrazione della sostanza	Fornire la concentrazione della sostanza della Candidate List presente nell'articolo, o quantomeno indicare se essa è superiore allo 0.1% in peso su peso dell'articolo (e non dell'oggetto complesso).
Categoria del materiale o della miscela	Fornire informazioni sul materiale di cui è fatto l'articolo contenente la SVHC, o, se del caso, l'identificazione di una miscela contenente la o le sostanze della Candidate List incorporate in una ulteriore fase di lavorazione (ad esempio rivestimento) di un articolo, o incorporate quando si uniscono o si assemblano due o più articoli in un oggetto complesso (ad esempio adesivo, saldatura).

¹ Si sottolinea come le informazioni sulle SVHC devono essere fornite a livello dell'articolo in quanto tale. Non basta dire che un oggetto complesso contiene determinate SVHC, ma bisogna specificare in quale articolo di tale oggetto essa/e sono contenute e fornire per ciascun articolo le informazioni di cui sopra.